

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2002/C 9/01	Posizione comune (CE) n. 4/2002, del 16 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottate contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore	1
2002/C 9/02	Posizione comune (CE) n. 5/2002, del 16 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)	7
2002/C 9/03	Posizione comune (CE) n. 6/2002, del 23 ottobre 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente	17

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2002

definita dal Consiglio il 16 ottobre 2001

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(2002/C 9/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/220/CEE ⁽⁴⁾ è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 268.

⁽²⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34).

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.

(2) La direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ introduce limiti specifici per le emissioni di monossido di carbonio e di idrocarburi, nonché una nuova prova per misurare queste emissioni a bassa temperatura, in modo da adattare alle condizioni ambiente incontrate nella pratica l'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁, classe I, dotati di motore ad accensione comandata.

(3) La Commissione ha fissato limiti adeguati per le emissioni a bassa temperatura dei veicoli della categoria N₁, classe II e III, con motore ad accensione comandata. È ora opportuno sottoporre alla prova a bassa temperatura anche i veicoli della categoria M₁ con motore ad accensione comandata destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli della categoria M₁ con motore ad accensione comandata aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, che in precedenza ne erano esclusi.

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9).

⁽⁶⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

- (4) A causa delle loro caratteristiche di emissione, è opportuno escludere dalla prova a bassa temperatura i veicoli con motore ad accensione comandata che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli dotati di sistema a benzina utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, devono essere considerati come veicoli che funzionano unicamente con combustibile gassoso.
- (5) È opportuno uniformare la prova relativa alle emissioni a bassa temperatura con la prova relativa alle emissioni a temperatura ambiente normale. La prova a bassa temperatura è pertanto limitata ai veicoli delle categorie M e N aventi una massa massima non superiore a 3 500 kg.
- (6) La direttiva 70/220/CEE deve essere modificata in conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e VII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste misure, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

- 1) La figura I.5.2, tipo VI, è sostituita dalla figura seguente:

«Prove di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M ed N	Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M ₁ ed N ₁
Tipo VI	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	—»

- 2) Il punto 5.3.5 è modificato come segue:

Il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi.

- 3) Il punto 5.3.5.1 è sostituito dal punto seguente:

«5.3.5.1. Devono essere sottoposti a questa prova tutti i veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁ muniti di motore ad accensione comandata, ad eccezione di quelli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso (GPL o GN). I veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso, ma in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi d'urgenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri, sono considerati, ai fini della prova di tipo VI, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.

I veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che con GPL o GN devono essere sottoposti alla prova di tipo VI soltanto con la benzina.

Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ e della categoria N₁, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg (*).

A decorrere dal 1° gennaio 2003, questa prescrizione si applica ai nuovi tipi di veicoli della categoria N₁, classi II e III, ai nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ destinati a trasportare più di sei occupanti e ai nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ aventi una massa massima superiore a 2 500 kg e inferiore o uguale a 3 500 kg.

(*) Questa prescrizione si applica ai nuovi tipi a decorrere dal 1° gennaio 2002.»

- 4) La tabella di cui al punto 5.3.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

«Temperatura di prova 266 K (-7 °C)			
Categoria	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO) L ₁ (g/km)	Massa di idrocarburi (HC) L ₂ (g/km)
M ₁ ⁽¹⁾	—	15	1,8
N ₁	I	15	1,8
N ₁ ⁽²⁾	II	24	2,7
	III	30	3,2

⁽¹⁾ Eccettuati i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

⁽²⁾ Compresi i veicoli della categoria M₁ di cui alla nota 1.»

MODIFICHE ALL'ALLEGATO VII DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

- 5) La prima frase del punto 1 è modificata come segue:
- «1. Il presente allegato si applica soltanto ai veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono descritti al punto 5.3.5 dell'allegato I.»
- 6) La prima frase del punto 2.1.1 è modificata come segue:
- «2.1.1. Il presente punto riguarda le apparecchiature necessarie per le prove delle emissioni dei gas di scarico a bassa temperatura ambiente effettuate sui veicoli con motore ad accensione comandata, quali sono definiti al punto 5.3.5 dell'allegato I.»
- 7) Al punto 4.3.3, il riferimento alla nota 1 e la stessa nota 1 sono soppressi.
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 6 settembre 2000, la Commissione ha presentato una proposta in base all'articolo 95 del trattato ⁽¹⁾.
2. Il 28 febbraio 2001, il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere ⁽²⁾.
3. Il 15 maggio 2001, il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura ⁽³⁾.
4. Il 16 ottobre 2001, il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

5. L'obiettivo della proposta è di fissare i valori limite relativi alle emissioni a bassa temperatura applicabili ai veicoli con motore ad accensione comandata non ancora contemplati da tale legislazione.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. La proposta è stata esaminata dal Consiglio ed ha subito alcune modifiche che non ne alterano tuttavia l'orientamento generale.
7. Il Consiglio ha recepito in pieno i seguenti emendamenti del Parlamento europeo:
 - *l'emendamento 1* (un periodo transitorio di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, invece della data specifica del 30 giugno 2001),
 - *l'emendamento 2* (figura 1.5.2 modificata, per chiarezza sul piano giuridico, in modo da indicare che la prova di tipo VI si deve applicare a tutti i veicoli muniti di motore ad accensione comandata delle categorie M ed N), e
 - *l'emendamento 4* (valori limite di CO e HC più restrittivi per i veicoli della categoria N₁, classi II e III).
8. Il Consiglio ha anche accolto in linea di massima *l'emendamento 5*. Esso specifica le categorie di veicoli ai quali applicare la prova a bassa temperatura. Tuttavia, ai fini di una maggiore chiarezza giuridica e in linea con le disposizioni della direttiva 98/69/CE, il Consiglio reputa inoltre che la direttiva dovrebbe specificare che la legislazione esistente considera il 1° gennaio 2002 la data di applicazione per i nuovi tipi di veicoli della categoria M₁ e N₁, classe I, eccetto i veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti ed i veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 268.

⁽²⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella GU).

IV. CONCLUSIONI

9. Il Consiglio ritiene che approvando nel suo insieme la proposta della Commissione e modificandola conformemente al parere del Parlamento europeo, sia pervenuto ad una soluzione attuabile che assicura un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
-

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2002**definita dal Consiglio il 16 ottobre 2001****in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,
relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea
(Decisione spettro radio)**

(2002/C 9/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e ricerca e sviluppo (R & S). Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000 ⁽⁴⁾. Va sottolineato che è auspicabile, entro certi limiti, un'ulteriore armonizzazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, in particolare per i servizi e le applicazioni paneuropei, e che occorre assicurare che gli Stati membri rendano debitamente applicabili alcune decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

(2) A tale scopo occorre creare nella Comunità un quadro politico e giuridico al fine di garantire il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno nei settori della politica comunitaria, quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e R & S. L'approccio politico per quanto riguarda l'uso dello spettro radio dovrebbe essere coordinato e, nel caso, armonizzato a livello comunitario al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi politici comunitari. Un coordinamento e un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire anche ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

(3) La politica in materia di spettro radio della Comunità dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.

(4) La presente decisione si fonda sul principio secondo cui, qualora il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano convenuto sulla politica comunitaria connessa allo spettro radio, si ricorre a procedure di comitato per l'adozione delle pertinenti misure tecniche di attuazione. Le misure tecniche di attuazione dovrebbero specificamente trattare di condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio nonché alla disponibilità di informazioni relative all'uso dello spettro radio. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che istituisce le procedure per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 256.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 61.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 245.

⁽⁵⁾ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (5) Ai fini dell'elaborazione e dell'adozione delle misure tecniche di attuazione e per contribuire alla formulazione, preparazione e attuazione della politica in materia di spettro radio a livello comunitario, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato, denominato comitato dello spettro radio, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato dovrebbe prendere in considerazione proposte di misure tecniche di attuazione relative allo spettro radio. Queste possono essere redatte sulla base del dibattito nel comitato e richiedere in casi specifici lavoro tecnico preparatorio da parte delle autorità nazionali responsabili per la gestione dello spettro radio. Ove per l'adozione delle misure tecniche di attuazione si facesse ricorso a procedure di comitato, il comitato dovrebbe anche tenere conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utenti dello spettro dovrebbero poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il comitato può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti delle categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.
- (6) Ove sia necessario adottare misure di armonizzazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che vanno al di là delle misure tecniche di attuazione, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta basata sul trattato.
- (7) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore domanda di fornitura limitata di radiofrequenze disponibili porterà a pressioni contrapposte per conciliare le esigenze dei vari gruppi di utenti appartenenti a settori quali le telecomunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, nonché utenti quali le autorità giudiziarie, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio dovrebbe tener conto di tutti i gruppi di utenti e bilanciarne le esigenze rispettive.
- (8) La presente decisione non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di imporre le misure restrittive necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza e per fini di difesa. Qualora una misura tecnica di attuazione incida, tra l'altro, sulle bande di radiofrequenza utilizzate da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza e di difesa e qualora detto Stato lo richieda per giustificati motivi, la Commissione può autorizzare periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione allo scopo di facilitare la piena attuazione della misura in questione.
- A questo riguardo gli Stati membri possono altresì comunicare alla Commissione le rispettive bande di radiofrequenza nazionali utilizzate esclusivamente e direttamente per fini di pubblica sicurezza e di difesa.
- (9) Per tenere conto delle posizioni degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio, la Commissione può organizzare consultazioni al di fuori dell'ambito della presente decisione.
- (10) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocatione delle radio-frequenze. Tale armonizzazione dovrebbe rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. Tuttavia, la gestione tecnica dello spettro radio non include le procedure di assegnazione e di concessione delle autorizzazioni, né la decisione circa il ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l'assegnazione delle radio-frequenze.
- (11) In vista dell'adozione di misure tecniche di attuazione relative all'armonizzazione dell'assegnazione delle frequenze e della disponibilità delle informazioni, il comitato dovrebbe cooperare con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. Basandosi sull'esperienza delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità⁽¹⁾ nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità⁽²⁾ è necessario adottare misure tecniche di attuazione sulla base dei mandati conferiti alla CEPT. Ove sia necessario adottare misure armonizzate per l'attuazione delle politiche comunitarie che no rientrano nelle competenze della CEPT la Commissione può adottare misure di attuazione con l'assistenza del comitato dello spettro radio.

(1) GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione n. 1215/2000/CE (GU L 139 del 10.6.2000, pag. 1).

(2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

- (12) La CEPT comprende 44 paesi europei. Essa elabora misure tecniche di armonizzazione allo scopo di armonizzare l'uso dello spettro radio al di là dei confini comunitari, fatto questo particolarmente importante per gli Stati membri in cui l'uso dello spettro radio può subire interferenze derivanti dall'uso di paesi della CEPT non appartenenti all'UE. Le decisioni e le misure adottate ai sensi della presente decisione dovrebbero tener conto della situazione specifica degli Stati membri con frontiere esterne. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati non siano disponibili o siano ritenuti inaccettabili, adottare altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio in tutta la Comunità, conformemente alla direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁽¹⁾ e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2002/.../CE del PE e del Consiglio, del ..., relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica⁽¹⁾.
- (13) La diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni adeguate tra il pubblico riguardo all'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità è un elemento determinante per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro radio e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (Direttiva protezione dati)⁽¹⁾. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di armonizzare l'uso dello spettro radio nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere armonizzate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.
- (14) È pertanto necessario estendere gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative all'uso dello spettro radio vigenti a livello comunitario ed internazionale. Sul piano internazionale, il documento di riferimento sui principi normativi, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dal gruppo sulle telecomunicazioni di base, stabilisce anche l'obbligo di pubblicare il piano di ripartizione delle bande di frequenza radio. La direttiva 96/2/CE della Commissione, del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali⁽²⁾ (direttiva sulle comunicazioni mobili), prevede che gli Stati membri pubblichino ogni anno o comunichino su richiesta il piano di ripartizione delle frequenze radio e i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze, ma limita tale obbligo alle comunicazioni mobili e personali. Inoltre, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽³⁾ e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽⁴⁾, impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione le interfacce regolamentate al fine di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.
- (15) La direttiva 96/2/CE è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro radio [decisione ERC/DEC/(97)01]. È necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche sia di carattere procedurale che sostanziale.
- (16) Le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio quando hanno accesso allo spettro radio di paesi terzi. L'accesso alle radiofrequenze è un fattore determinante per lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire che le esigenze della Comunità in materia di spettro radio siano prese in considerazione nelle attività di pianificazione internazionale.

(2) GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

(3) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(1) GU

- (17) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento di persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. La Comunità dovrebbe pertanto essere adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni.
- (18) Gli attuali meccanismi di preparazione e di negoziato per le conferenze mondiali delle radio e comunicazione della UIT hanno dato risultati eccellenti grazie al buon livello di cooperazione all'interno della CEPT. Nei preparativi si è tenuto conto degli interessi della Comunità. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità dovrebbero definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio, del 3 febbraio 1992, per la conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio se sono interessate le politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito agli obiettivi della politica comunitaria da conseguire e alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Per assicurare che tali posizioni prendano nella debita considerazione anche la dimensione tecnica connessa con la gestione dello spettro radio, la Commissione può conferire gli opportuni mandati alla CEPT. Gli Stati membri dovrebbero accompagnare ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.
- (19) Oltre ai negoziati internazionali specificamente attinenti allo spettro radio, vi sono altri accordi internazionali ai quali partecipano la Comunità e paesi terzi che possono incidere sui piani di utilizzo e di ripartizione della banda delle radiofrequenze, e trattare problemi quali il commercio e l'accesso ai mercati, anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, libera circolazione e utilizzo delle apparecchiature, sistemi di comunicazione a copertura regionale o mondiale, come ad esempio i sistemi satellitari, i sistemi di sicurezza e di soccorso, i sistemi di trasporto, le tecnologie di radiodiffusione e le applicazioni della ricerca come la radioastronomia e l'osservazione della terra. È importante perciò che sia garantita la compatibilità tra gli accordi della Comunità per la negoziazione dei problemi di scambi e di accesso ai mercati e gli obiettivi che la politica in materia di spettro radio deve perseguire a norma della presente decisione.
- (20) Considerata la potenziale sensibilità sotto il profilo commerciale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione possono ottenere nel quadro delle loro attività in materia di politica e di gestione dello spettro radio, è necessario che le autorità nazionali applichino i principi comuni di riservatezza stabiliti nella presente decisione.
- (21) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la creazione di un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio, non può essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) In considerazione degli obblighi commerciali internazionali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, questi ultimi dovrebbero dare esecuzione al presente quadro di riferimento comune relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare tramite le rispettive autorità nazionali, e fornire alla Commissione tutte le informazioni a questa necessarie per valutare la corretta applicazione del quadro di riferimento in tutta la Comunità.
- (23) Le decisioni n. 710/97/CE e n. 128/1999/CE rimangono in vigore.
- (24) La Commissione dovrebbe riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti a norma della presente decisione e alle azioni future previste. Ciò può consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di manifestare, se del caso, il loro appoggio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. Lo scopo della presente decisione è di istituire una politica e un quadro normativo nella Comunità per assicurare il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace di uno spettro radio necessari all'istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, e ricerca e sviluppo (R & S).

2. Per realizzare detto obiettivo la decisione stabilisce procedure volte a:

- a) facilitare la definizione delle politiche in ordine alla pianificazione strategica e all'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto, tra l'altro, degli aspetti economici, di sicurezza, sanitari, di interesse pubblico, di libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;
 - b) garantire l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale che assicuri condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio;
 - c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità;
 - d) assicurare il coordinamento efficace degli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.
3. Le attività perseguite ai sensi della presente decisione tengono in debito conto i lavori delle organizzazioni internazionali inerenti alla gestione dello spettro radio come per esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

4. La presente decisione si applica fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per «spettro radio», le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3 000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo il «comitato per lo spettro radio»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 4

Compiti del comitato per lo spettro radio

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di cui all'articolo 1 la Commissione propone al comitato per lo spettro radio, in conformità delle procedure illustrate nel presente articolo, adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio nonché l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio, di cui all'articolo 5.

2. Ai fini della messa a punto delle misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, che sono di competenza della CEPT, ad esempio condizioni armonizzate per l'assegnazione delle frequenze radio e la disponibilità delle informazioni, la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Sulla base delle attività eseguite conformemente al paragrafo 2, la Commissione decide se i risultati dei lavori svolti conformemente ai mandati si applicano nella Comunità e stabilisce le scadenze di attuazione da parte degli Stati membri. Tali decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3 altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato.

5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 possono, ove opportuno, dar luogo a possibilità di periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio in uno Stato membro, che la Commissione deve, ove giustificato e tenuto conto della situazione particolare esistente nello Stato membro, approvare in base a una richiesta motivata dello Stato interessato e purché tale deroga non ritardi indebitamente l'attuazione o non provochi indebite disparità di situazioni sul piano concorrenziale o normativo tra Stati membri.

6. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione quale definito dall'articolo 1, la Commissione può inoltre adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3, misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, non contemplate dal paragrafo 2.

7. Allo scopo di contribuire alla formulazione, preparazione ed attuazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, e fatte salve le procedure di cui al presente articolo, la Commissione consulta periodicamente il comitato per lo spettro radio sulle questioni disciplinate dall'articolo 1.

Articolo 5

Disponibilità delle informazioni

Gli Stati membri assicurano la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri, e canoni concernenti l'uso dello spettro radio qualora siano rilevanti al fine del conseguimento dell'obiettivo della presente decisione quale definito all'articolo 1. Mantengono aggiornate tali informazioni e adottano le misure necessarie per costituire adeguate banche di dati che consentano di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, laddove opportuno conformemente alle pertinenti misure di armonizzazione adottate ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

1. La Commissione segue gli sviluppi, in materia di spettro radio, nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, che potrebbero incidere sull'esecuzione della presente decisione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create dai paesi terzi o dagli organismi internazionali per l'esecuzione della presente decisione.

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire, ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1 sono concordati obiettivi politici comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Articolo 7

Notificazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito all'applicazione dei risultati dei mandati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

*Articolo 8***Riservatezza**

1. Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette dalla riservatezza commerciale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione deve essere proporzionata e tenere conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio che non includono informazioni di natura riservata.

*Articolo 9***Relazione**

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività realizzate e alle misure adottate in applicazione della presente decisione, e alle azioni future previste in applicazione della presente decisione.

*Articolo 10***Esecuzione**

Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alla presente decisione ed ai provvedimenti da essa derivanti.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 30 agosto 2000 la Commissione ha trasmesso una proposta di decisione basata sull'articolo 95 del trattato ⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 5 luglio 2001.
3. La Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta modificata il 24 settembre 2001 ⁽¹⁾.
4. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 in data 16 ottobre 2001.

II. OBIETTIVO

Il progetto mira ad istituire nella Comunità un quadro politico e giuridico che consenta di coordinare e, se del caso, di armonizzare l'uso dello spettro radio nei settori pertinenti per il conseguimento degli obiettivi delle politiche comunitarie, quali le comunicazioni, la radiodiffusione o i trasporti.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Nella posizione comune sono condivisi l'obiettivo generale della proposta presentata dalla Commissione come pure, in linea di massima, i mezzi proposti per conseguirlo.

Il testo della proposta è stato tuttavia rimaneggiato durante la discussione in sede di Consiglio. I punti principali su cui la posizione comune diverge dalla proposta della Commissione sono i seguenti:

1. La posizione comune ha riformulato l'articolo 1 relativo agli obiettivi e al campo di applicazione della decisione. Il paragrafo 1 definisce tale obiettivo operando una distinzione tra il coordinamento degli approcci politici e delle eventuali condizioni armonizzate riguardo all'uso dello spettro. Il paragrafo 2 istituisce le procedure per realizzare detto obiettivo. Il paragrafo 3 ricorda l'importanza dei lavori di determinate organizzazioni internazionali inerenti alla gestione dello spettro radio.
2. Il Consiglio ha soppresso il Gruppo ad alto livello, di natura facoltativa, le cui competenze e composizione erano previste agli articoli 3 e 4 della proposta della Commissione, ritenendo appropriato, sul piano giuridico, che un tale Gruppo fosse creato in virtù di una decisione del Parlamento e del Consiglio. Il Consiglio ha pertanto ritenuto che per assistere la Commissione, la decisione dovesse limitarsi ad istituire un «Comitato per lo spettro radio», conformemente alle norme della procedura di comitato, come previsto all'articolo 5 della proposta. Nella posizione comune si è tuttavia riconosciuto (considerando 9) che la Commissione può organizzare consultazioni al di fuori dell'ambito della decisione di cui trattasi, segnatamente per tener conto della posizione delle istituzioni comunitarie e delle parti interessate; d'altro lato, il considerando 5 prevede, nella seconda parte, che il Comitato dovrebbe tener conto delle posizioni dell'industria, degli utenti e delle parti interessate.

⁽¹⁾ GU C ...

3. L'articolo 6 della proposta, riguardante il quadro normativo per l'attuazione delle misure di armonizzazione, è stato soppresso, ma il suo contenuto è stato trasferito all'articolo 4 della posizione comune, che definisce i compiti del Comitato per lo spettro radio.
4. Nella posizione comune è stato soppresso l'allegato della proposta della Commissione. Il contenuto di tale allegato è stato ripreso, in modo succinto, nell'articolo 5 della posizione comune, relativo alla disponibilità delle informazioni.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. *Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione e accolti dal Consiglio*

- n. 1: ripreso nel considerando 1
- n. 2: ripreso nel considerando 2
- n. 3: ripreso nel considerando 3
- L'emendamento n. 9, riguardante la relazione tra l'uso militare e l'uso civile dello spettro radio, è stato ripreso nella sostanza, ma con una formulazione diversa, nel considerando 8 della posizione comune.
- Il Consiglio ha ripreso integralmente nel considerando 18 della posizione comune la prima parte dell'emendamento n. 12. Il Consiglio ha invece riformulato la seconda parte, in linea con la Commissione, per non rendere più complessa la procedura da seguire in occasione di determinati negoziati internazionali.
- Il Consiglio ha accettato nella sostanza l'emendamento n. 13. Nella posizione comune si è infatti tenuto conto delle proposte del Parlamento europeo nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), nell'articolo 4 e nei considerando da 4 a 6, così come nel considerando 3. Il Consiglio non ha tuttavia ritenuto opportuno modificare il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, la cui formulazione è simile alla proposta della Commissione.
- L'articolo 5 della posizione comune riprende nella sostanza il contenuto dell'emendamento n. 25.

2. *Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione, ma non accolti dal Consiglio*

- Il Consiglio non ha ripreso l'emendamento n. 4 ritenendo che la questione cui si riferisce sia già disciplinata nella direttiva sulle autorizzazioni.
- Gli emendamenti nn. 5, 6, 17 e 24 relativi al Gruppo ad alto livello non sono stati accettati nella formulazione richiesta dal Parlamento in quanto il Consiglio ha soppresso il Gruppo di cui trattasi nella sua posizione comune. Il Consiglio ha tuttavia tenuto conto di diversi aspetti di tali emendamenti nel considerando 5 (emendamento n. 6) e nell'articolo 1 (emendamento n. 17).
- La modifica dell'emendamento n. 8 proposta dal Parlamento non è stata ripresa nel considerando 10 della posizione comune, dato che quest'ultimo è stato rimaneggiato dal Consiglio per tener conto delle modifiche introdotte nel dispositivo.
- Il Consiglio ha ritenuto che, rispetto alla modifica redazionale proposta per l'emendamento n. 11 la formulazione dell'ultima frase del considerando 13 fosse più conforme al dispositivo.

- Il Consiglio non ha ripreso l'emendamento n. 7 nel considerando 23 della posizione comune. Esso ha tuttavia sfumato il testo proposto dalla Commissione per tener conto del parere del Parlamento europeo.

3. *Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio*

- Il Consiglio non ha ritenuto opportuno che le decisioni riguardanti le misure di armonizzazione fossero adottate nel quadro della procedura di codecisione, come proposto nell'emendamento n. 21, anziché secondo la procedura di comitato.
 - Gli emendamenti n. 14 e 15 sono diventati superflui in quanto le definizioni di «ripartizione di una banda di radiofrequenze» e di «assegnazione di una radiofrequenza», applicabili a livello internazionale, sono state soppresse nella posizione comune.
 - L'emendamento n. 16, relativo al Gruppo ad alto livello, non è stato accettato in quanto il Consiglio ha soppresso tale Gruppo nella posizione comune.
 - Il Consiglio non ha accolto l'emendamento n. 18, riguardante l'obiettivo del comitato per lo spettro radio. Ha ritenuto preferibile, da un lato, istituire tale comitato all'articolo 3 della posizione comune, secondo una formulazione classica della procedura di comitato e, dall'altro, descriverne in modo dettagliato i compiti all'articolo 4.
 - Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti congiunti n. 19, 23 e 20, segnatamente per le seguenti ragioni: essi riguardano l'articolo 6 della proposta («Misure di armonizzazione»), soppresso nella posizione comune come il Gruppo ad alto livello, e prevedono che la Commissione proponga misure al Parlamento e al Consiglio, invece di seguire la procedura del comitato. Infine, essi prevedono di conferire mandati alla CEPT in tutti i casi, il che esulerebbe dalle competenze di tale organismo.
-

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 6/2002**definita dal Consiglio il 23 ottobre 2001****in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente**

(2002/C 9/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 ⁽⁴⁾ l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada è soggetta a una licenza comunitaria, vale a dire a un documento unificato.

(2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria, vale a dire i trasporti internazionali di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e i trasporti di cabotaggio definiti e previsti dal regolamento (CEE) n. 3118/93 ⁽⁵⁾,

impedisce agli Stati membri di verificare se i conducenti dei paesi terzi siano assunti a termini di legge o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto conformemente alle norme di legge.

(3) Occorre quindi istituire un attestato di conducente e limitare il campo d'applicazione del presente regolamento ai conducenti cittadini dei paesi terzi e decidere successivamente l'eventuale estensione del medesimo, in base a una valutazione della Commissione.

(4) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare degli Stati membri e della Comunità in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori.

(5) L'impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore dà luogo a condizioni per cui i conducenti dei paesi terzi sono talvolta ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.

(6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.

(7) Questo tipo di violazione sistematica della legislazione nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.

(8) Le autorità di controllo non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti assunti in modo irregolare.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 28.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo reso il 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

- (9) L'introduzione di un attestato di conducente non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri e può pertanto essere realizzata meglio a livello comunitario, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (10) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata a una data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del caso.
- (11) Deve essere espressamente confermata la facoltà degli Stati membri di esigere che un veicolo, in relazione al quale rilasciano una copia certificata conforme dell'autorizzazione comunitaria, sia immatricolato nel loro territorio.
- (12) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 881/92 e il regolamento (CEE) n. 3118/93 al fine di prevedere che il conducente, se è cittadino di un paese terzo, sia munito di un attestato di conducente,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattato:
- «— "conducente", la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo del veicolo per poter prendere la guida secondo necessità;»;
- 2) l'articolo 3 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente a un attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo.»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo:
- «3. L'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma dell'articolo 6 a tutti i trasportatori i quali:
- sono titolari di una licenza comunitaria,
 - assumono in detto Stato membro a termini di legge conducenti cittadini di un paese terzo o fanno ricorso a conducenti cittadini di un paese terzo legittimamente messi a disposizione nel

rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

- da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
- e, se del caso,
- da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.»;

- 3) all'articolo 4 il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuare trasporti su strada.»;

- 4) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile.»;

- 5) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporti.

2. L'attestato di conducente è rilasciato dallo Stato membro su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge o messo legittimamente a disposizione del titolare conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. L'attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all'allegato III. Tale allegato ne stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a prevenire qualsiasi rischio di falsificazione degli attestati di conducente. Essi ne informano la Commissione.

4. L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente è conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta di un funzionario delegato al controllo.

5. L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.»;

6) all'articolo 7 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20 % degli attestati validi rilasciati in detto Stato membro, che sussistano le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, alle quali l'attestato di conducente è stato rilasciato.»;

7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 3, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l'attestato di conducente, qualora il titolare:

- non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 o 3,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria e al ritiro

degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone riguardo al traffico internazionale.

4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

- la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,
- il ritiro degli attestati di conducente,
- la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,
- il ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria.

Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.»;

8) all'articolo 9, il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare l'attestato di conducente o assoggettare il rilascio dello stesso a condizioni supplementari.»;

9) all'articolo 11, paragrafo 3 sono sostituiti i termini «all'articolo 8, paragrafo 3» con i termini «all'articolo 8, paragrafi 3 e 4»;

10) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

La Commissione esamina le conseguenze della limitazione dell'obbligo di munirsi dell'attestato di conducente ai soli conducenti cittadini di un paese terzo, e avanza, se vi sono sufficienti giustificazioni, una proposta di modifica del presente regolamento.»;

11) è aggiunto l'allegato III di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 è modificato come segue:

1) il paragrafo 1 è sostituito con il seguente:

«1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente alle condizioni previste da tale regolamento, è ammesso — alle condizioni fissate dal presente regolamento — ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, qui di seguito denominati rispettivamente “trasporti di cabotaggio” e “Stato membro ospitante”, senza che vi disponga di una sede o di un'altra impresa.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

2) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo deve essere munito di un attestato di conducente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 881/92.»

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal ... (*).

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa — formato DIN A 4)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro ⁽¹⁾ che rilascia l'attestato	Denominazione dell'autorità o dell'ente competente
---	--

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...

per il trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria

[Regolamento (CEE) n. 881/92, modificato dal regolamento (CE) n. .../... del ...]

Con il presente documento si attesta, sulla base della documentazione presentata da ⁽²⁾:

.....

.....

che il conducente:

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita Nazionalità

Tipo e numero del documento di identità

Rilasciato il a

Numero di patente di guida

Rilasciata il a

(1) La sigla distintiva dello Stato membro: (A) Austria, (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2) Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore.

Numero di sicurezza sociale

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada ⁽¹⁾

.....

.....

Osservazioni particolari:

.....

Il presente attestato è valido dal al

Rilasciato aaddì

.....

(2)

⁽¹⁾ Nome dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.
⁽²⁾ Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(b)

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, quale successivamente modificato, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale applicabili in detto Stato membro per effettuare trasporti su strada.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo ⁽¹⁾ che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso dell'attestato stesso,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato.

Una copia certificata conforme dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto. L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta dagli agenti preposti al controllo.»

⁽¹⁾ Per «veicolo» s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

La Commissione ha presentato il 27 novembre 2000 una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, e istituisce un attestato unificato di conducente ⁽¹⁾. Tale proposta è fondata sull'articolo 71 del trattato CE.

Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere sulla proposta della Commissione il 16 maggio 2001 e il Comitato economico e sociale ha emesso il proprio il 25 aprile 2001 ⁽²⁾.

Il Comitato delle regioni, in seguito alla richiesta di consultazione del Consiglio del 7 marzo 2001, ha comunicato la propria decisione di rinunciare a dare un parere con lettera del 19 giugno 2001.

Sulla scorta del parere del Parlamento europeo, la Commissione ha trasmesso una proposta modificata al Consiglio.

Il 23 ottobre 2001, il Consiglio ha definito una posizione comune, conformemente all'articolo 251 del trattato CE.

II. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

La proposta modificata della Commissione è intesa a introdurre un documento comunitario unificato, vale a dire l'attestato di conducente, per consentire agli organismi nazionali di controllo di procedere efficacemente alla verifica del rapporto di lavoro subordinato dei conducenti di veicoli che effettuano trasporti internazionali di merci nell'insieme della Comunità, in virtù della licenza comunitaria. La Commissione intende affrontare il problema sollevato dall'assunzione irregolare di un numero sempre maggiore di tali conducenti da parte di alcune imprese comunitarie, fenomeno constatato nel corso degli ultimi anni. Infatti, da un lato le condizioni di lavoro di questi conducenti sono spesso mediocri, il che può fra l'altro mettere a repentaglio la sicurezza stradale, e dall'altro questa violazione sistematica della legislazione nazionale comporta gravi distorsioni di concorrenza.

Durante il primo biennio di applicazione, è opportuno che la proposta trovi applicazione solo nei confronti dei conducenti di nazionalità extracomunitaria, così da attenuare il carico amministrativo legato all'introduzione dell'attestato. Il regolamento sarebbe applicabile a tali conducenti sei mesi dopo l'entrata in vigore. Invece, a trenta mesi dall'entrata in vigore, il regolamento sarebbe esteso a tutti i conducenti, indipendentemente dalla loro nazionalità.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Il Consiglio condivide l'analisi della Commissione, secondo cui l'assenza di un documento unitario dello stesso tipo, attestante che il conducente di un veicolo che effettua trasporti in virtù della licenza comunitaria è legalmente assunto sul territorio di uno Stato membro, pone agli Stati membri seri problemi di controllo e favorisce la diffusione delle assunzioni irregolari dei conducenti.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 28.

Il Consiglio ha tuttavia limitato il campo di applicazione del regolamento ai conducenti cittadini di paesi terzi. A tal fine, si è basato sull'indagine svolta dalla Commissione nel 1999 da cui è emerso che i conducenti ingaggiati irregolarmente alla guida dei veicoli comunitari che effettuano trasporti internazionali provengono spesso da paesi terzi e lavorano per lo più in condizioni di precarietà e con retribuzioni insufficienti.

Rispetto alla proposta modificata della Commissione, la posizione comune del Consiglio prevede quindi quanto segue:

- soltanto i conducenti cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di munirsi dell'attestato di conducente [cfr. in particolare l'articolo 1, paragrafo 2), concernente l'articolo 3, nuovi paragrafi 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 881/92],
- si deciderà in un secondo tempo in merito all'eventuale estensione del campo di applicazione del regolamento, in base ad una valutazione della Commissione (considerando 3). La Commissione esaminerà infatti le conseguenze di una siffatta limitazione del campo di applicazione e presenterà una proposta di modifica se vi saranno sufficienti giustificazioni [articolo 1, paragrafo 10), concernente il nuovo articolo 11 bis].

Inoltre, il Consiglio ritiene che il fatto di esigere l'attestato in questione unicamente dai conducenti cittadini di paesi terzi non crei tra questi e i conducenti cittadini comunitari discriminazioni incompatibili con gli accordi europei stipulati tra la Comunità e taluni Stati dell'Europa centrale e orientale. Infatti, la posizione comune del Consiglio non riguarda le condizioni di lavoro, ma intende piuttosto verificare se l'accesso all'occupazione sia avvenuto legalmente, ossia nel rispetto delle legislazioni pertinenti.

D'altra parte, il Consiglio ritiene anche che un campo di applicazione più ristretto, che escluda i conducenti comunitari, consenta di alleviare l'onere amministrativo che grava sugli Stati membri.

Inoltre, se il campo di applicazione della posizione comune fosse stato esteso anche ai conducenti comunitari, si sarebbe posta la questione del regime da applicare agli autotrasportatori autonomi.

La proposta modificata della Commissione non applica un regime identico a tutti gli autotrasportatori autonomi, bensì include del campo di applicazione unicamente gli autotrasportatori autonomi che non sono titolari della licenza comunitaria in quanto persone fisiche. Essa prevede che:

- la licenza sia sufficiente se il titolare della licenza e il conducente sono la stessa persona fisica, poiché il conducente è un autotrasportatore autonomo nel vero senso della parola (proprietario del veicolo) e non ha quindi bisogno di un attestato,
- il conducente debba essere munito dell'attestato se il titolare della licenza è una persona giuridica, anche se è l'unico proprietario dell'impresa che talvolta ha un nome diverso dal suo (impresa unipersonale SPRL, SA, ecc.).

Prima di decidere la suddetta limitazione del campo di applicazione del regolamento, il Consiglio aveva esaminato la possibilità di autorizzare le imprese a elaborare da sé l'attestato, per alleviare l'onere amministrativo che grava sugli Stati membri, autorizzandole a rilasciare al più presto, in funzione delle esigenze, gli attestati necessari. Il Consiglio non ha però accolto questa possibilità; sarebbe infatti difficile accettare che, essendo in realtà il titolare della licenza e il conducente la stessa persona (il titolare della licenza è una persona giuridica il cui amministratore, gerente ecc. è il solo conducente), l'impresa possa elaborare l'attestato, dato che la persona non può autoattestarsi.

2. Rispetto alla proposta modificata, la posizione comune del Consiglio prevede inoltre:
- l'introduzione di una procedura di controllo più rigorosa, ossia un controllo annuale nell'impresa concernente almeno il 20 % degli attestati [articolo 1, paragrafo 6), concernente il nuovo articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 881/92],
 - una modifica relativa ai trasporti di cabotaggio. Tale modifica si riflette nel titolo, nel considerando 2 e nell'articolo 2. La posizione comune prevede infatti la modifica del regolamento (CEE) n. 3118/93 ⁽¹⁾ per obbligare il conducente cittadino di un paese terzo a munirsi dell'attestato di conducente per effettuare i trasporti di cabotaggio, quali sono definiti e previsti dal regolamento (CEE) n. 3118/93.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dei sette emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio ha adottato unicamente l'emendamento 7.

Il Consiglio non ha adottato gli emendamenti 1-5, né l'emendamento 6, seconda parte, data la limitazione del campo di applicazione della posizione comune ai soli conducenti di paesi terzi. Per quanto riguarda l'emendamento 6, prima parte, inteso ad applicare il regolamento sin dall'entrata in vigore ai conducenti che non siano cittadini di uno Stato membro, il Consiglio ha preferito, per motivi pratici connessi alla preparazione delle misure richieste per la sua esecuzione, che il regolamento sia applicato un anno dopo l'entrata in vigore.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).